



Regione Lombardia

DECRETO N. 15049

Del 20/10/2022

Identificativo Atto n. 1237

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 - AZIONE III.3.C.1.1: BANDO "INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022" CHIUSURA DELLO SPORTELLO RIFERITO ALLA "LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE" E APERTURA DELLO SPORTELLO "LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE MANIFATTURIERE" (EX DGR N. XI/7071 DEL 3 OTTOBRE 2022)

L'atto si compone di 49 pagine

di cui 34 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA AFFARI LEGISLATIVI, AMMINISTRATIVI E PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento



Regione Lombardia

dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

VISTI altresì:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di cui alla D.G.R. 6 marzo 2015, n. X/3251 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 del 24 settembre 2019 e CE C(2020) 6342 del 11/09/2020 e successive DGR di presa d'atto X/6983/2017, XI/549/2018, XI/1236/2019, XI/2253/2019 e XI/3596/2020;

VISTE:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la



Regione Lombardia

libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la DCR 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo alla DGR XI/4934, che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

RICHIAMATA la DGR n. XI/6307 del 26 aprile 2022 che, con riferimento alla Misura Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020, ha approvato i criteri applicativi della misura e in particolare ha:

- approvato, a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020, i criteri applicativi della Misura investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane, individuando come soggetti beneficiari le micro e piccole imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio con codice Ateco sezione C (attività manifatturiere) e prevedendo che gli investimenti per l'efficientamento energetico debbano essere rendicontati entro il termine massimo del 31 marzo 2023;
- stabilito che la dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura ammonta a € 22.326.809,93 e che la copertura finanziaria è assicurata come segue:
 - € 14.500.000,00 a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15327



Regione Lombardia

- sull'esercizio finanziario 2023,
- € 7.826.809,93 a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15318 sull'esercizio finanziario 2022;
 - demandato ad un successivo provvedimento di Giunta l'aggiornamento della dotazione finanziaria con le economie residue sull'attuale programma FESR 2014-2020 a seguito dell'approvazione della Legge di Assestamento di bilancio 2022-2024;
 - individuato Finlombarda S.p.A. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto, per le fasi di strutturazione del bando e dell'implementazione del sistema informativo, istruttoria formale e tecnica delle domande presentate e verifica delle rendicontazioni e istruttoria tecnica;

RICHIAMATI:

- il d.d.u.o. 1° giugno 2022 n. 7797 di approvazione del bando "Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane" che, tra l'altro stabilisce che la procedura di adesione al bando si compone di due fasi:
 - la presentazione delle relazioni sull'intervento di efficientamento energetico, a partire dalle ore 12.00 del giorno 9 giugno 2022 e fino alla chiusura dello sportello di cui alla Fase 2, di seguito indicata;
 - la presentazione delle domande di contributo da parte del soggetto richiedente, a partire dalle ore 12.00 del giorno 28 giugno 2022 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria del bando (Fase 2);
- il d.d.g. n. 9446 del 30 giugno 2022 che ha approvato, in attuazione della soprarichiamata DGR n. XI/6307, l'offerta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda S.p.A. per il bando "Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane";

RICHIAMATA altresì la DGR n° XI/7071 del 3 ottobre 2022 che ha modificato la Misura Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020 di cui alla DGR n. XI/6307 sopra richiamata e in particolare ha:

- ampliato la misura alle micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI) iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia con



Regione Lombardia

codice ATECO C (indipendentemente dall'iscrizione alla sezione speciale delle imprese artigiane), con le esclusioni previste dall'art. 3, comma 3 del Regolamento (UE) n.1301/2013, confermando tutti i restanti requisiti previsti all'allegato A della citata DGR XI/6307;

- incrementato la dotazione finanziaria del Bando "Investimenti per la ripresa 2022" di euro 7.823.389,72 a valere sull'esercizio finanziario 2023, come di seguito indicato:
 - 3.411.694,86 euro sul capitolo 14.01.203.10839,
 - 2.388.186,40 euro sul capitolo 14.01.203.10855,
 - 1.023.508,46 euro sul capitolo 14.01.203.10873,
 - 500.000,00 euro sul capitolo 14.01.203.14992,
 - 350.000,00 euro sul capitolo 14.02.203.14993,
 - 150.000,00 euro sul capitolo 14.02.203.14994;
- rideterminato la dotazione complessiva della misura in euro 30.150.199,65;
- demandato a successivi provvedimenti dei Dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico le modifiche del bando conseguenti alla deliberazione nonché la chiusura dello sportello della misura "Investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane", attualmente aperto alle sole micro e piccole imprese artigiane, e la conseguente apertura del nuovo sportello della misura "Investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere" a favore delle MPMI del settore manifatturiero anche non artigiane;
- modificato il termine per la trasmissione della rendicontazione, previsto nell'allegato A della DGR XI/6307, anche per le micro e piccole imprese artigiane i cui contributi risultano già concessi alla data di adozione della DGR stessa, dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023;

DATO ATTO che il sopra richiamato d.d.u.o. n. 7797/2022 prevede, nell'Allegato A "Bando Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane" in particolare che:

- all'art.A3 che possono partecipare le imprese che "siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio";
- all'art.A4 che "La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 22.326.809,93 in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/6307 del 26



Regione Lombardia

aprile 2022”;

- all'art. B1 che “La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente bando ammonta a euro 22.326.809,93 a valere su risorse regionali e comunitarie del POR-FESR 2014-2020.”;
- all'art. B2 che “Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti (...) da rendicontare entro e non oltre il 31 marzo 2023”;
- all'art. C1 che “la presentazione della domanda deve avvenire (...) attraverso le due fasi e le tempistiche di seguito descritte:
 - FASE 1: inserimento da parte di un Tecnico individuato dal soggetto richiedente della relazione di cui all'Allegato N.1 al presente bando, a partire dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022 e comunque entro e non oltre la chiusura dello sportello di cui alla FASE 2;
 - FASE 2: presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto richiedente avente le caratteristiche di cui al precedente art. A.3, a partire dalle ore 12:00 del 28 giugno 2022 sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. A.4.”;

e che:

- “A partire dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022 e fino alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo di cui alla Fase 2, i Tecnici potranno accedere alla piattaforma Bandi online per inserire la relazione”
- “A partire dalle ore 12:00 del 28 giugno 2022 i soggetti richiedenti aventi le caratteristiche di cui al precedente art. A.3, potranno accedere alla piattaforma Bandi online per la presentazione della domanda di contributo.”
- all'art. C4 che “Il soggetto beneficiario è tenuto a concludere e rendicontare l'intervento entro e non oltre il 31 marzo 2023 (...) Ai fini della richiesta di erogazione del contributo concesso, è necessario trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi online a partire dal 17 gennaio 2023 ed entro e non oltre il 31 marzo 2023, la seguente documentazione (...)”
- all'art. D1 che “I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal contributo, a:
 - concludere l'intervento ed inoltrare la rendicontazione entro e non oltre il 31 marzo 2023;
 - mantenere l'iscrizione alla sezione speciale delle imprese artigiane del



Regione Lombardia

Registro Imprese delle Camere di Commercio fino alla data di erogazione del contributo;

- all'art. D2 che "Regione Lombardia dispone la decadenza dal contributo concesso con apposito provvedimento nei casi in cui non vengano rispettati uno o più obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a tra cui il rispetto del termine del 31 marzo 2023 per la conclusione dell'intervento e la trasmissione della relativa rendicontazione";
- all'art. D7 la scheda informativa che riporta, tra gli altri, i contenuti sopra richiamati;
- all'art. D11 le tempistiche riferite alla presentazione delle domande e alla presentazione della rendicontazione sopra citate;

DATO ATTO che il d.d.u.o. n. 7797/2022 sopra citata prevedeva che l'aiuto potesse essere concesso:

- entro il 30 giugno 2022, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. "Sostegni ter") entro i massimali ivi previsti per singola impresa;
- decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6



Regione Lombardia

(Controllo);

VERIFICATO che alla data di adozione del presente provvedimento la sezione 3.1 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid - 19” non è applicabile in quanto non risulta prorogata oltre il 30 giugno 2022;

STABILITO pertanto che i contributi si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

DATO ATTO che, in applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013 e, pertanto:

- la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- qualora la concessione di nuovi aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

VISTO l’Allegato A “Bando Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modifica l’Allegato A del d.d.u.o. n. 7797/2022 nei punti sopra richiamati in coerenza con quanto stabilito dalla DGR XI/7071;



Regione Lombardia

RITENUTO pertanto, in attuazione della DGR XI/7071 di cui sopra, con riferimento al bando “Investimenti per la ripresa 2022” di cui al d.d.u.o. n. 7797/2022 già citato, di:

- incrementare la dotazione finanziaria del bando “Investimenti per la Ripresa 2022” di una quota pari a euro 7.823.389,72 rideterminandola in complessivi 30.150.199,65 euro;
- chiudere lo sportello della “Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane” il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 16.00;
- modificare il termine per la conclusione degli interventi e per la trasmissione della rendicontazione previsto agli art. C.4, D.1 e D.2 del bando di cui all'allegato A del d.d.u.o. n. 7797/2022, prorogandolo dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023;
- approvare, ai fini della riapertura dello sportello, l'Allegato A “Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che, in coerenza con quanto stabilito dalla DGR n. XI/6307 e dalla DGR n. XI/7071, sopra richiamate, la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:

- sui capitoli dell'esercizio finanziario 2023 di seguito indicati, che presentano la necessaria disponibilità di competenza:
 - 14.500.000,00 euro sul capitolo 14.01.203.15327,
 - 3.411.694,86 euro sul capitolo 14.01.203.10839,
 - 2.388.186,40 euro sul capitolo 14.01.203.10855,
 - 1.023.508,46 euro sul capitolo 14.01.203.10873,
 - 500.000,00 euro sul capitolo 14.01.203.14992,
 - 350.000,00 euro sul capitolo 14.02.203.14993,
 - 150.000,00 euro sul capitolo 14.02.203.14994;
- 7.826.809,93 euro a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.15318 dell'esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;



Regione Lombardia

DATO ATTO che la procedura di adesione al bando, come stabilita nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevede la presentazione, esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it:

- della relazione sull'intervento di efficientamento energetico (Fase 1),
- della domanda di contributo da parte del soggetto richiedente (Fase 2);

STABILITO che:

- le relazioni sull'efficientamento energetico possono essere inserite già dalla data di adozione del presente provvedimento;
- lo sportello per la presentazione delle domande di contributo a valere sullo sportello "Investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere" sarà aperto dalle ore 10.00 del 25 ottobre 2022 e fino alle ore 16.00 del 31 gennaio 2023, salvo esaurimento della dotazione finanziaria;

STABILITO altresì che alla data di apertura dello sportello "Investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere":

- le domande di contributo che alla data di chiusura dello sportello "Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane" risultavano in stato "bozza" non saranno più visibili e accessibili, pertanto in ogni caso dovrà essere avviata la compilazione di una nuova domanda;
- le relazioni sull'intervento di efficientamento energetico, sia in stato "bozza" che protocollate, saranno visibili e accessibili e potranno rispettivamente essere completate e associate ad una domanda di contributo;

DATO ATTO che, in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. XI/6307, le imprese che hanno presentato una domanda di contributo sul bando "Investimenti per la ripresa 2022" non potranno presentare una ulteriore domanda sul nuovo sportello, salvo quelle che abbiano ritirato la domanda di contributo presentata o la cui domanda di contributo non sia stata ammessa;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento



Regione Lombardia

recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. per gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19", e artt. 8 e ss. per gli eventuali aiuti concessi in Regime De Minimis;
- effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;

ACQUISITI i pareri positivi:

- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, istituito con DGR n. 365/2018, che include i pareri dell'Autorità Pari opportunità e dell'Autorità Ambientale, espresso con consultazione scritta in data 19 ottobre 2022;
- dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con nota prot. n. O1.2022.0024534 del 20 ottobre 2022;

VISTA la comunicazione del 14 ottobre 2022 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla DGR n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

STABILITO di confermare tutte le restanti disposizioni del d.d.u.o. n. 7797/2022 sopra richiamato;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli atti attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;



Regione Lombardia

VISTE:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;

RICHIAMATO il d.d.u.o. n. 511 del 21 gennaio 2022, con il quale l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha nominato il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa "Affari legislativi, amministrativi e programmazione per lo sviluppo economico" della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020;

DECRETA

1. Di incrementare la dotazione finanziaria del bando "Investimenti per la Ripresa 2022" di una quota pari a euro 7.823.389,72 rideterminandola in complessivi 30.150.199,65 euro.
2. Di chiudere lo sportello "Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane" il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 16.00.
3. Di modificare il termine per la conclusione degli interventi e per la trasmissione della rendicontazione previsto agli art. C.4, D.1 e D.2 del bando "Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane" prorogandolo dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023.
4. Di approvare, ai fini della riapertura dello sportello del bando "Investimenti per la ripresa 2022", l'Allegato A "Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. Di dare atto che, in coerenza con quanto stabilito dalla DGR n. XI/6307 e dalla DGR n. XI/7071, la copertura finanziaria è assicurata:



Regione Lombardia

- sui capitoli dell'esercizio finanziario 2023 di seguito indicati, che presentano la necessaria disponibilità di competenza:
 - 14.500.000,00 euro sul capitolo 14.01.203.15327,
 - 3.411.694,86 euro sul capitolo 14.01.203.10839,
 - 2.388.186,40 euro sul capitolo 14.01.203.10855,
 - 1.023.508,46 euro sul capitolo 14.01.203.10873,
 - 500.000,00 euro sul capitolo 14.01.203.14992,
 - 350.000,00 euro sul capitolo 14.02.203.14993,
 - 150.000,00 euro sul capitolo 14.02.203.14994;
 - 7.826.809,93 euro a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.15318 dell'esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
6. Di stabilire che:
- le relazioni sull'efficientamento energetico possono essere inserite già dalla data di adozione del presente provvedimento;
 - lo sportello per la presentazione delle domande di contributo a valere sullo sportello "Investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere" sarà aperto dalle ore 10.00 del 25 ottobre 2022 e fino alle ore 16.00 del 31 gennaio 2023, salvo esaurimento della dotazione finanziaria;
7. Di stabilire che alla data di apertura dello sportello "Investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere":
- le domande di contributo che alla data di chiusura dello sportello "Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane" risultavano in stato "bozza" non saranno più visibili e accessibili, pertanto in ogni caso dovrà essere avviata la compilazione di una nuova domanda;
 - le relazioni sull'intervento di efficientamento energetico, sia in stato "bozza" che protocollate, saranno visibili e accessibili e potranno rispettivamente essere completate e associate ad una domanda di contributo.
8. Di dare atto che, in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. XI/6307, le



Regione Lombardia

imprese che hanno presentato una domanda di contributo sul bando "Investimenti per la ripresa 2022" non potranno presentare una ulteriore domanda sul nuovo sportello, salvo quelle che abbiano ritirato la domanda di contributo presentata o la cui domanda di contributo non sia stata ammessa.

9. Di stabilire che i contributi si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».
10. Di confermare tutte le restanti disposizioni previste dal d.d.u.o. n. 7797 del 1 giugno 2022.
11. Di comunicare il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e agli incaricati delle funzioni delegate.
12. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
13. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it e sul sito dedicato alla Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

TOMMASO MAZZEI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge